

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO PARTENOPEO – Diocesi di Napoli

Nullità del matrimonio – Dolo (can. 1098 CDC) – Esclusione del «*bonum coniugum*» (can. 1101 § 2 CDC) – Sentenza definitiva del 30 settembre 2020 – Ponente: Mauriello

**Matrimonio – Consenso – Dolo commissivo e omissivo – Finalità – Prova – Dichiarazioni della parte attrice e dei testi – Contumacia coniuge convenuto – Nullità – Sussiste**

**Matrimonio – Consenso – Comunione di vita e *bonum coniugum* quali componenti essenziali del rapporto coniugale – Esclusione da parte del coniuge convenuto – Prova dell'atto di volontà *contra bonum coniugum* – Riscontri testimoniali e documentali – Nullità – Sussiste**

[*Omissis*]

## FATTISPECIE

1. – Maria (parte attrice) e Vincenzo (parte convenuta) si conobbero in provincia di Napoli, nel settembre del 2015, attraverso amici comuni.

All'epoca Maria contava all'incirca 26 anni e non aveva alcuna occupazione lavorativa, mentre Vincenzo 25enne era operaio edile. Sorta tra loro reciproca simpatia, di lì a poco, si considerarono fidanzati.

Il loro fidanzamento durato circa 5–6 mesi non ha registrato interruzioni, ma allo stesso tempo non ha dato neppure alle parti la possibilità di un'adeguata conoscenza, poiché i due si orientarono, giocoforza, di lì a poco, al matrimonio.

Infatti, poiché i giovani ebbero delle intimità, con sommo stupore da parte di Maria, perché Vincenzo faceva uso del profilattico, a dicembre di quello stesso anno si rese conto di essere incinta.

Il Convenuto, a differenza dell'Attrice e dei di lei genitori, manifestò molta gioia per l'accaduto. Su sollecitazione delle due famiglie, nonché di Vincenzo, fu organizzato il matrimonio.

L'Attrice fu anche affascinata dalle promesse di amore e dalle rassicurazioni del Convenuto, nonché da quella che lei riteneva una di lui sincera volontà matrimoniale, addivenendo così alla soluzione da lui prospettata.

2. – Il matrimonio fu celebrato, il [*Omissis*] nella parrocchia di [*Omissis*], in [*Omissis*] e fu consumato.

La convivenza coniugale fu posta a [*Omissis*] presso i genitori del Convenuto. Quest'ultimo, sin da subito, dimostrò la sua vera indole di uomo violento e prevaricatore, spalleggiato in ciò anche dai di lui familiari.

Maria, in casa di Vincenzo, veniva trattata peggio di una donna di servizio e nessuno teneva in conto che lei fosse incinta. Non le venivano risparmiate vessazioni e violenze sia morali e fisiche da parte del Convenuto, tanto che, appena dopo qualche mese, con l'aiuto di una sua amica, lei riuscì a riparare dai di lei genitori.

Fu il Convenuto che, con un fare a dir poco violento, reclamò il rientro dell'Attrice a casa. La convivenza in casa del Convenuto non migliorò, tanto che neppure la nascita del loro figlio modificò i comportamenti del Convenuto.

Dopo poco, nel settembre del 2016, essi si trasferirono in una casa presa in fitto a [*Omissis*], il cui canone veniva pagato dal padre di Maria, in quanto nel frattempo Vincenzo aveva perso il lavoro e neppure si dava da fare per trovarne un altro. Egli continuava ad usare un linguaggio ed un comportamento violento nei confronti di Maria, arrivando, addirittura, a minacciare di morte il loro figlio. Per tali eventi ella si vide costretta a denunciarlo ed a richiedere l'intervento dei Carabinieri.

In questi momenti il Convenuto le confessò che egli volutamente durante le loro intimità prematrimoniali buca il profilattico con l'intento di metterla incinta ed avere quindi la possibilità di sistemarsi, con il matrimonio, vista la di lei posizione agiata.

Fu così che dopo poco tempo – anche a seguito di percosse ricevute dal Convenuto per le quali Maria dovette ricorrere a cure mediche, dopo averle denunciate alle preposte Autorità – lei fece ritorno a casa dei

suoi familiari. È seguita, su iniziativa sempre di Maria, separazione giudiziale con richiesta di misure cautelari.

Nella separazione giudiziale è stato anche statuito a favore di Maria l'affidamento esclusivo del loro figlio in ragione dei comportamenti violenti di Vincenzo. Per i motivi di cui da ultimo egli ha subito anche una condanna penale.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

3. – In data 09 ottobre 2018 Maria ha presentato libello presso questo nostro Tribunale, accusando di nullità il suo matrimonio per dolo perpetrato ai suoi danni dal Convenuto (can. 1098, CDC) e per l'esclusione da parte di quest'ultimo del *bonum coniugum* (can. 1101, § 2, CDC). A corredo della domanda ella presentava documentazione civile relativa alla separazione dal Convenuto nonché una serie di denunce/querele e la sentenza penale di condanna ad un anno e mesi 4 di reclusione, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord.

In data 7 novembre 2018 è stata decretata l'ammissione del libello e la citazione in giudizio, unitamente alla proposta del dubbio.

Il 21 gennaio 2019 – non essendo pervenute eccezioni al decreto di ammissione del libello, regolarmente notificato entro il termine previsto di quindici giorni, ai sensi del can. 1676, § 1, CDC, dal Difensore del vincolo e dalla parte convenuta – il Vicario Giudiziale, a norma dei cann. 1513, §§ 1 e 2, e 1676, § 2, CDC ha determinato *ex officio* il dubbio, nella seguente formula:

***“Se consti della nullità del matrimonio delle parti per i seguenti capi di nullità: Dolo incusso alla parte attrice (Can. 1098, CDC); Esclusione del bonum coniugum da parte convenuta (Can. 1101, § 2, CDC)”.***

Contestualmente, il Vicario Giudiziale ha costituito il Collegio nelle persone di: Mons. Gaetano BORRELLI, Presidente del Collegio; Sac. Andrea PICCIRILLO, Giudice Istruttore e Ponente; Sac. Carmine SPADA, Congiudice.

Con lo stesso decreto veniva nominato quale Difensore del vincolo sostituto la dott.ssa Sara SAVARESE.

L'8 maggio 2019 veniva decreta l'inizio dell'istruttoria e citata la parte attrice e la parte convenuta. La prima veniva sentita il 13 maggio 2009, mentre la seconda la cui audizione era prevista per il 3 giugno 2019 non si presentava e neppure giustificava la propria assenza e, pertanto, veniva nuovamente citata per il 9 settembre del 2019. Per tale adempimento veniva anche richiesto l'intervento del parroco di appartenenza del Convenuto.

Non avendo ricevuto riscontro di tale citazione, neppure dal parroco, il Convenuto, a norma del can. 1592, §§ 1 e 2 del CIC e art. 138 della DC, il 18 settembre 2019 veniva dichiarato assente dal giudizio.

Venivano poi escussi tre testimoni di parte attrice, mentre dei tre testimoni chiamati di ufficio non se ne presentava nessuno.

4. – Conclusa la fase istruttoria, la pubblicazione degli atti è stata decretata in data 19 febbraio 2020, a cui seguiva in data 11 giugno 2020 la *conclusio in causa*.

Il Patrono di parte attrice ha presentato il proprio *Restrictus* il 7 luglio 2020, mentre il Difensore del Vincolo ha presentato le sue *Animadversiones* il 17 luglio 2020, nelle quali ha così concluso: *“...considerato attentamente quanto è esposto in diritto ed in fatto, avendo coscienza che il nostro compito è di proporre ed esporre, ai sensi del can. 1432 CIC, tutti e solo gli argomenti che possono essere rationabiliter addotti contro la nullità del matrimonio, e spinti solo dalla ricerca della verità, Noi, Difensore del Vincolo sostituto, per i capi di nullità invocati ci rimettiamo alla saggia e competente decisione del Collegio Giudicante”* (9, 13).

Oggi Noi Giudici, con questa nostra sentenza di primo grado, dobbiamo rispondere al dubbio così come concordato.

## IN DIRITTO

### Circa il dolo (can. 1098)

5. – L'atto giuridico posto per dolo di per sé è valido, ma rescindibile (can. 125 § 2); poiché però il matrimonio è indissolubile ed è, inoltre, un atto che incide sulla vita dei coniugi e della società, il legislatore ha stabilito che il matrimonio contratto per dolo sia nullo.

Si tratta, certamente, di una scelta del legislatore, per cui in dottrina si ritiene da alcuni che la norma contenuta nel can. 1098 sia solo di diritto positivo.

Questa posizione, tuttavia, non è accettata dalla maggioranza degli autori, in quanto almeno alcuni casi di inganno sembrano ledere il diritto naturale, per cui si può parlare di mancanza al consenso stesso ed in ragione di ciò colpisce la libertà di conoscere e volere.

Alcuni autori ritengono, ancora, che questo impedimento sia di diritto divino, altri che lo sia solamente in parte, quando si tratti, cioè, di qualche cosa che influenzi i diritti e doveri del matrimonio.

6. – Il can. 1098 stabilisce: *“Qui matrimonium in dolo deceptus, ad abstinendum consensum patrat, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit”*.

Genericamente si può definire il dolo come: *“...deceptio laterius deliberate et fraudolenter commissa, qua hic inducitur ad ponendum determinatum actum iuridicum”* (G. MICHIELS, *Principia generalia de personis*, in *Ecclesia*, Romae, 1955, p. 660).

Da ciò si rileva che si cristallizza la fattispecie del dolo quando ci troviamo dinanzi a: *“Omnis calliditas, fallacia, machinatio, ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibita”*, anche se la giurisprudenza ritiene fondamentale, per il verificarsi della fattispecie del dolo, più della machinatio, l'errore in cui in ragione della stessa cade l'altra parte: *“...nam influxus doli in matrimonialem consensum directe et immediate ex errore motivato promanat et tantum indirecte ex actione dolosa”* (cf. *coram BRUNO*, sent. diei 19.11.1993, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 106 [1995], vol. II, p. 23, n. 3).

7. – Va ricordato a questo punto che l'errore in cui cade la parte è intenzionalmente causato dall'altra parte o da terzi ed ha quale finalità quella di carpire il consenso. Poiché il consenso coniugale etiologicamente nasce da un rapporto di sincerità e di onestà va data pregnante importanza all'inganno patrato circa una qualità, la cui carenza, andrà certamente ad inficiare la vita coniugale. Con tale comportamento sia esso commissivo o omissivo si viene meno al dovere morale di informare l'altro coniuge di fatti, condizioni, episodi, situazioni, la cui conoscenza è imprescindibile per il rapporto di donazione – accettazione matrimoniale.

8. – Perché il dolo – commissivo o anche soltanto omissivo, posto in essere dal contraente o da altri – sia giuridicamente rilevante, la legge richiede: che sia posto in essere per estorcere il consenso; è quindi irrilevante il dolo posto in essere per altri scopi; deve riguardare una qualità dell'altra parte (non di terzi, anche se consanguinei), che non deve necessariamente richiedersi direttamente e principalmente; la qualità può anche essere generica, purché sia almeno soggettivamente (per l'ingannato) grave ed oggettivamente sia connessa all'essenza del matrimonio.

In una *coram Bruno*, del 19 novembre 1993, vengono analizzati questi requisiti fondamentali del dolo, come *caput nullitatis*, e si dice che esso deve verificare innanzitutto che:

a) *“Actio dolosa praeordinata esse debet non solum ad alterum circumveniendum, fallendum et decipiendum, sed potissimum, deliberata intentione, ad matrimonialem consensum obtinendum; si dolus ad alios fines assequendos dirigatur, v.gr. ad proprium vel familiae honorem tutandum, nullum influxum in consensum exercet, et matrimonium validum censendum est. Dolus provocari potest sive per actionem positivam, i. e. aliquid dicendo vel faciendo, sive per omissionem, i.e. aliquid tacendo”*.

*“L'azione dolosa – animadvertit A. Abate – può essere posta ... con raggiri, artifici, menzogne, cautele, silenzi o in altri modi, mediante i quali alla persona in soggetto le è nascosta o alterata deliberatamente la*

realtà, nel timore che essa, qualora ne fosse a conoscenza, potrebbe rinunciare alle attuali nozze” (Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, p. 53).

“Nullius momenti est si dolus a comparte vel ab aliis patretur, cum sit error, ex dolo promanans, ad nullitatem matrimonii determinandam, independenter ab eo qui dolum patravit et errorem provocavit” (cf. *Communicationes*, a. 1971, p. 77).

b) “Dolus vertere debet circa qualitatem personae quam quis ducere intendit, at non requiritur quod qualitas directe et principaliter intenta fuerit, sicut in can. 1097 § 2 quoad errorem in qualitate personae statuitur. Qualitas stricte loquendo ad compartem pertinere debet; ideoque excluduntur omnes aliae personae quae sint cum eadem intime coniunctae”.

“Praefata exclusio autem valere non videtur si qualitas saltem indirecte, at essentialiter, personam quoque compartis attingat, uti, v.gr., in casu quo parentes gravi morbo haereditario laborent, et morbus serius ocus etiam in filio vel filia deflagraturus erit”.

c) *Qualitas, seu obiectum doli, quae momento coniugii adsit oportet, natura sua graviter perturbandi consortium vitae coniugalis capax esse debet, etsi in concreto post matrimonium non verificetur.*

*Lex elenchum taxativum non sancit, sed indubitanter de omnibus qualitatibus agitur, quarum absentia pacificam ac proficuum evolutionem coniugii impedit vel impedire potest, cum vel essentialiter vel proprietates vel naturalem ordinationem ipsius instituti matrimonialis attingat (cfr. cann. 1055 - 1056).*

*Ad gravitatem perturbationis coniugii statuendam, non solum gravitas obiectiva, quae indubie praevalens est, sed etiam gravitas subiectiva, i.e. momentum quod pars decepta tribuit qualitati, perpendenda est. Nam qualitati, quam alter nullius vel parvi momenti habet, alter, attentis peculiari mente, cultura et moribus societatis in qua degit, magnum pondus afferre potest”.*

9. – Va anche aggiunto che nella valutazione dell’azione dolosa bisogna tenere in conto le aspettative legittime della vittima del dolo. È proprio per tale ragione che la giurisprudenza continua a valutare detta fattispecie con le stesse categorie usate per l’errore (errore doloso), in quanto ciò che va tenuto in considerazione è il falso giudizio sulla qualità della comparte che vizia radicalmente il consenso, prescindendo dall’origine dolosa dello stesso.

Poiché il rapporto coniugale è mutua donazione e accettazione già il solo raggirio compromette seriamente la consistenza stessa del rapporto coniugale (ARROBA CONDE M.J., *Risultato della prova e tecnica motivazionale nelle cause matrimoniali*, LUP, 2013, p. 388).

### **Circa l’esclusione del «bonum coniugum» (can. 1101, § 2)**

10. – Il canone 1055 § 1 presenta il matrimonio come indirizzato a due fini, essendo per sua natura ordinato “al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole” (*indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum*).

La naturale ordinazione del matrimonio verso la procreazione viene chiaramente espressa in due luoghi della *Gaudium et Spes* del Concilio Vaticano II (nn. 48 e 50); il documento conciliare invece non indica esplicitamente che il matrimonio vada ordinato al *bonum coniugum*.

Infatti, menziona due volte il “bene dei coniugi” con riferimento concreto, nel n. 48, all’indissolubilità del vincolo matrimoniale (*hoc vinculum sacrum intuitu boni, tum coniugum et prolis tum societatis, non ex humano arbitrio pendet ...*) e, nel n. 50, alla paternità responsabile (*attendentes tum ad suum ipsorum bonum tum ad bonum liberorum ...*).

Già nell’anno 1930, l’Enciclica *Casti connubii* di Pio XI fece un riferimento molto simile (e ugualmente breve) al *bonum coniugum* (*Quot vero quantaque ex matrimonii indissolubilitate fluant bona, eum fugere non potest qui vel obiter cogitet sive de coniugum prolisque bono sive de humanae societatis salute ...*, A.A.S. XXII [1930] 553).

11. – Tuttavia nessuno dei due documenti si è fermato a commentare il concetto. Di fatto il termine *bonum coniugum* appare in poche occasioni nella letteratura canonistica del periodo e non è esagerato affermare che non cominciò a prender vita fino a che non fu recepito, nel 1977, dai Consultori della Commissione Pontificia per il nuovo Codice.

Diversamente dalla proposta di incorporare al Codice uno *“ius ad communionem vitae”*, il *“bonum coniugum”*, tutt'altro che provocare qualsiasi dibattito, sembra essere stato accettato in modo immediato ed unanime nello *“schema”* per il nuovo canone, destinato a descrivere la natura del matrimonio.

Comunque i Consultori non fecero nessuna precisazione sul significato del termine, se non quella di indicare che si voleva esprimere con esso *“il fine personale”* del matrimonio (cfr. *Communicationes*, 1977, p. 123).

12. – Il termine è scarsamente usato nella giurisprudenza rotale degli anni seguenti (vedere, ad esempio, *coram* Pinto, del 18 dicembre 1979; del 12 febbraio 1982 e del 9 novembre 1984; *coram* Gianneccchini, del 26 giugno 1984; *coram* Stankiewicz, del 28 gennaio 1985; *coram* Pompèdda, del 29 gennaio 1985; *coram* Huot del 2 ottobre 1986), e appena è stata affrontata l'analisi del suo contenuto giuridico.

Il *bonum coniugum*, pertanto, deve essere considerato come un termine relativamente nuovo nell'uso giurisprudenziale.

Questo tipo di riserva coincide con l'intenzione di non impegnarsi per il benessere e il perfezionamento del coniuge, all'interno della coppia, sotto il profilo psichico, fisico e spirituale; coincide, cioè, con il netto e consapevole rifiuto di occuparsi dell'altra parte.

I motivi possono essere tanti: egoismo, odio, indifferenza, superficialità, interessi personali, bramosie varie ...; certamente l'esclusione del *bonum coniugum* può essere dedotto dall'esclusione di un comportamento potenzialmente funzionale al bene dei coniugi, da ricercarsi tra quelli connessi tradizionalmente ai cosiddetti fini secondari del matrimonio, cioè il *mutuum adiutorium* e il *remedium concupiscentiae*, considerati però nella concezione personalistica del matrimonio, proposta dai documenti conciliari e dal più recente magistero pontificio (cfr. una *coram* Stankiewicz, del 23 giugno 1988, in RRDec., LXXX [1988] 417, n. 5).

13. – Per lo più, la giurisprudenza rotale ha trattato di questo argomento, cioè il contenuto del *bonum coniugum* e il suo inquadramento nella casistica giuridica, in relazione all'incapacità dei contraenti ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, come sancito nel can. 1095, 3°.

Alcune sentenze rotali hanno affrontato l'argomento anche con una certa ampiezza.

In una *coram* Ewers, del 17 maggio 1980, si afferma che la *“...incapacitas assumendi onera coniugalia comprehendit quoque illam vitae intimam communionem quae consistit in donatione duarum personarum: attamen illa tantummodo utpote ius ad ipsam communionem intelligi et haberi potest obiectum substantiale foederis coniugalis”* (RRDec., vol. LXXII, p. 360).

Alle relazioni interpersonali fanno cenno altre due sentenze rotali. Nella prima, *coram* Huot, del 29 luglio 1986, è detto: *“Haec exinde relatio interpersonalis ipsam naturam matrimonii ingreditur ac deesse nequit quin ipsum corrumpat coniugium”* (RRDec., vol. LXVIII, p. 485).

Nella seconda, *coram* Bruno del 18 dicembre 1987, si legge: *“Requiritur insuper contrahentium aptitudo ad communionem vitae humano modo ducendam per normales intra et interpersonales relationes, quae saltem quoad substantiam, bonum spirituale, intellettuale, phisicum, morale et sociale coniugum extruunt et promovent”* (RRDec., vol. LXIX, p. 765).

14. – Si desume chiaramente, da questi brani della giurisprudenza rotale, che il contenuto del *bonum coniugum* non è altro che la *“communio totius vitae”* (can. 1055 § 1) ovvero tutta quella serie di obbligazioni-diritti, che comporta la piena realizzazione del consorzio familiare.

Il *bonum coniugum*, dunque, oggetto ed effetto delle relazioni interpersonali, è il bene di tutta la persona, in senso spirituale, morale, sociale, intellettuale e fisico.

Quando poi si parla di tale bene, in ordine alla validità o meno del matrimonio, bisogna ricordare che quello che si richiede non è mai il massimo possibile, ed anche desiderabile, ma solo il minimo richiesto, perché esso effettivamente si verifichi.

15. – Come rileva il Prof. Moneta: *“Non è facile trovare una collocazione autonoma per il bonum coniugum, perché esso tende ad abbracciare la vita coniugale nel suo complesso, ad improntare di sé tutte le fondamentali componenti della communio vitae. Ed infatti non poche sentenze dimostrano di averne una visione onnicomprensiva, intendendo “bonum coniugum vel vitae communionem” e precisando che esso “in illis augustinianis iam summatis continentem eo quia describi potest tamquam complexus plurium honorum essentialiter vitam coniugalem constituentium”.*

*“Ma è chiaro che così inteso, questo caput nullitatis viene a sovrapporsi a quello della simulazione totale, specialmente se si tengono presenti gli sviluppi che quest’ultimo ha avuto nella giurisprudenza, in conseguenza dell’affermarsi della concezione personalistica del matrimonio”* (MONETA P. *Communitas vitae et amoris, Scritti di diritto matrimoniale canonico*, PISA, University Press, 2013, pp. 268 e ss).

Continuando nella disamina dell’argomento, dopo aver fatto altri esempi, in cui si rileva una certa autonomia del capo del *bonum coniugum* da altri capi di nullità, in specie dalla simulazione totale, il prof. Moneta pone in risalto come il “bene dei coniugi”, nonostante in alcune sentenze venga ancora trattato secondo l’impostazione tradizionale della simulazione in termini di *“positivus voluntatis actus escludente”*, di fatto, nell’esame delle prove, il requisito dell’atto positivo di volontà escludente viene scavalcato, nella consapevolezza di non poter provare *“... una formata volontà cosciente, assoluta, grave, prevalente di escludere questo bene ...”*.

Infine egli conclude ponendo in rilievo che ciò che va principalmente considerato, quindi, è la volontà concreta, sganciata da un inquadramento formale della fattispecie, tenendo presente sì le parole, ma soprattutto il modo di comportarsi della persona durante il corso della vita coniugale (cfr. ivi).

## IN FATTO

### Rilievi previ

16. – Questo matrimonio è stato accusato di nullità dall’Attrice per il dolo da lei subito dal Convenuto al fine di estorcerle il consenso matrimoniale (can. 1098), nonché per l’esclusione, sempre da parte del Convenuto, del *bonum coniugum* (can. 1101, § 2).

Sulla scorta dei principi dottrinali e giurisprudenziali esposti, nel caso oggetto del nostro esame, noi Giudici sottoscritti riteniamo di aver raggiunto la certezza morale della fondatezza della tesi attorea, in quanto è stata provata giudizialmente l’esistenza dei capi concordati *in limine litis*.

L’istruttoria, anche se scarna, ha comunque evidenziato la sussistenza, nonostante la mancata comparizione del Convenuto, di tutti gli elementi necessari al raggiungimento della certezza morale richiesta per la decisione in senso affermativo della causa.

Come giustamente ha rilevato il Difensore del Vincolo nelle proprie *Animadversiones* non vi sono motivi per dubitare della credibilità ed onestà dell’Attrice, la cui *confessio* è avvalorata dalle dichiarazioni di testi anch’essi credibili, nonché da una serie di circostanze degne di rilievo e che nel caso di specie hanno fatto la differenza.

Va anche aggiunto che le modifiche apportate alla parte processuale del Codice, con il MIDI, in specie quella riguardante la dichiarazione delle parti, solo apparentemente modifica il can. 1536 § 2 e l’art. 180 § 2 della DC, che prevedevano che a queste non si poteva attribuire forza di prova piena.

Con la riforma, infatti, anche se viene affermato che il giudice può attribuire forza di prova piena alla confessione giudiziale e alle dichiarazioni delle parti, ex can. can. 1678, § 1, esse devono essere comunque *“sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse”* e valutate *“dal giudice considerati tutti gli indizi e gli ammennicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino”* (can. 1678 § 1).

La mancata partecipazione del Convenuto e la sin troppo essenziale dichiarazione dell'Attrice non pregiudicano, comunque, la decisione della causa, in quanto, fermo restando la nostra attenzione al momento genetico-costitutivo del matrimonio, cioè al consenso, non si sono certamente sottovalutate o ignorate le vicende della vita coniugale. Ciò va detto soprattutto tenendo conto l'evoluzione avutasi del concetto di matrimonio come "*intima communitas vitae et amoris coniugalis*" (G.S., 48) o come "*totius vitae consortium*" (can. 1055).

Infatti, come nel caso in esame, laddove ci si trova dinanzi all'assenza di una dichiarazione o confessione della parte che ha architettato il raggirio o che ha simulato il consenso, solo attraverso l'esame delle prove che riguardano l'andamento della vita coniugale, possiamo rinvenire la mancanza di volontà alla realizzazione di una *communio vitae*. Pertanto, l'analisi dei comportamenti durante la vita coniugale non andrebbe relegata a ruolo secondario, ma le andrebbe dato il ruolo propriamente giuridico che le spetta.

Tali considerazioni vanno fatte per entrambi i capi oggetto del nostro esame che nella fattispecie concreta di cui è causa sono certamente collegati.

Sia il capo del dolo (can. 1098), quale vizio del consenso autonomo rispetto all'errore, nonché l'esclusione del *bonum coniugum* (can. 1101, § 2) impediscono la realizzazione di un consorzio per tutta la vita.

Infatti, il dolo diventa invalidante solo quando la qualità non posseduta possa arrecare un grave pregiudizio alla vita coniugale e quindi al *bonum coniugum*.

La qualità non posseduta dal Convenuto, nel caso di specie, l'onestà/sincerità, che ad un primo approccio, se stessimo analizzando il capo dell'errore, diremmo generica, si è concretizzata in una macchinazione sostanziata in un comportamento, nascosto all'Attrice, al fine di estorcerle il consenso, in quanto il Convenuto ha asservito il matrimonio al proprio tornaconto, escludendo, così, implicitamente il *bonum coniugum*.

Hanno contribuito certamente al raggiungimento della richiesta certezza morale della nullità del matrimonio, la documentazione civile e penale versata in atti come: le denunce; la richiesta di separazione giudiziale con annessa richiesta urgente di misura cautelare; e, da ultima, la condanna penale del Convenuto ad un mese e quattro anni di reclusione in cui viene messo in risalto il comportamento violento e delittuoso, nonché doloso (Summ., 16, 39).

Ciò premesso, iniziamo con il prestare attenzione a quanto veniva dichiarato dalla parte attrice e dai testimoni.

### **La confessione giudiziale dell'Attrice – Circa il dolo patrato ai suoi danni**

17. – La sig.ra Maria, nel corso della sua confessione giudiziale, confermando quanto esposto nel libello, ha di seguito ripercorso i momenti in cui si rese conto di essere incinta, senza ancora dubitare della *machinatio* messa in atto dal Convenuto per estorcerle il consenso matrimoniale, dopo solo 8 mesi di fidanzamento: "*Dopo qualche tempo della nostra frequentazione, dato che c'erano state delle intimità sessuali tra me e il Convenuto, io rimasi incinta ... Il Convenuto nell'apprendere l'imprevista gravidanza, mostrò di essere contento...da parte mia la frequentazione con il Convenuto non era finalizzata al matrimonio. In quel periodo, infatti, non era mia intenzione legarmi con il Convenuto con il vincolo matrimoniale perché in quel periodo non c'era in me alcuna finalità matrimoniale nella mia frequentazione con il Convenuto ... Se non fossi rimasta incinta ad opera del Convenuto, io non lo avrei mai sposato ...*" (Summ., 47, 6–7).

Solo dopo il matrimonio e solo dopo la nascita del loro figlio l'Attrice venne a conoscenza della condotta dolosa perpetrata ai suoi danni: "*Nel settembre del 2016 ... il Convenuto mi confidò che sebbene i nostri rapporti sessuali fossero protetti dal profilattico, prima del matrimonio, lui deliberatamente provvedeva a bucarli perché voleva che io rimanessi incinta e si sistemasse con me, con il matrimonio. A tutto ciò io rimasi sbalordita perché non mi aspettavo un fatto del genere ...*" (Summ., 48–49, 10).

Prima del matrimonio, infatti nulla aveva fatto presagire le intenzioni nonché la mancanza di onestà del Convenuto, in quanto il rapporto dei due durante il fidanzamento era trascorso in modo sereno (Summ., 47, 5).

Infatti, solo dopo il matrimonio, Vincenzo rivelò la sua vera indole di uomo approfittatore usando il matrimonio per un proprio tornaconto: *“Nel settembre del 2016 lasciammo la residenza presso i genitori del Convenuto e ci trasferimmo ... in un appartamento preso in fitto ed era mio padre che ne affrontava le spese di tale fitto perché il Convenuto lasciò il suo lavoro e pertanto non poteva affrontare lui le spese del fitto di casa. Infatti dopo aver perso il suo lavoro, non cercò di trovare altro impiego ...”* (Summ., 48–49, 10); nonché violento, cosa che come richiede la fattispecie in esame andò a turbare gravemente il consorzio totius vitae: *“Tale convivenza non scorse serena perché il Convenuto cominciò a mostrare un carattere violento, per cui capitavano frequenti litigi tra noi ... usava dei modi violenti nei miei confronti e per tale motivo io lasciai la casa coniugale e mi trasferii presso i miei genitori ... Il Convenuto venne a cercarmi a casa dei miei genitori e pretese che io tornassi con lui nell'appartamento che inizialmente fu la nostra casa coniugale. Io tornai in quella casa per timore di qualche reazione violenta da parte del Convenuto nei miei confronti e per le minacce fatte nei confronti dei miei genitori... Voglio specificare che il Convenuto ha usato modi violenti nei miei confronti per cui fui costretta varie volte e sporgere denunce ai carabinieri. Pertanto, nel marzo 2017 io decisi di interrompere ogni legame con il Convenuto, sempre a motivo dei comportamenti violenti di lui ...”* (Summ., 49–50, 11).

#### **Circa l'esclusione del «bonum coniugum» da parte del Convenuto**

18. – Come sopra evidenziato nonostante la mancata partecipazione del Convenuto e conseguentemente la sua *confessio*, dagli atti di causa emergono chiaramente le circostanze sufficienti *ante* e *post nuptias* ad evidenziare: *“... i comportamenti contrari alla reciproca donazione interpersonale ed integrale, alla ricerca del bene dell'altro ma esclusivamente del proprio, ossia la mancanza d'impegno nel porre in essere tutti quei comportamenti che realizzano concretamente il benessere comune, considerando il coniuge solo in funzione dei propri scopi ed interessi, condotte che si tradurrebbero in un atto di volontà implicito contrario al bene dei coniugi ...”* (Animadv. 8, 11).

Implicitamente, infatti, come ha giustamente evidenziato l'attento Difensore del Vincolo, va desunta l'*intentio* del Convenuto contrario alla costituzione di una *“intima communitas vitae et amoris coniugalis* (Gaudium et spes, n. 48) o ad un *“consortium totius vitae”* (can. 1055).

Sono proprio i di lui comportamenti, post matrimoniali, quindi, come è avvenuto per il dolo, a farci dedurre la sua volontà contro la costituzione del bene dei coniugi: *“La convivenza coniugale non scorse serena perché il Convenuto cominciò a mostrare un carattere violento, per cui capitavano frequenti litigi tra noi ... Il Convenuto non svolse con responsabilità il suo ruolo di coniuge e di padre dopo la nascita del bambino preconcipito. Egli, come ho già detto, usava dei modi violenti nei miei confronti e per tale motivo io lasciai la casa coniugale e mi trasferii presso i miei genitori ... Il Convenuto venne a cercarmi a casa dei miei genitori e pretese che io tornassi con lui a [Omissis] nell'appartamento che inizialmente fu la nostra casa coniugale. Io tornai in quella casa per timore di qualche reazione violenta da parte del Convenuto nei miei confronti e per le minacce fatte nei confronti dei miei genitori ... ci trasferimmo a [Omissis] in un appartamento preso in fitto ed era mio padre che ne affrontava le spese di tale fitto perché il Convenuto lasciò il suo lavoro e pertanto non poteva affrontare lui le spese del fitto di casa. Infatti, dopo aver perso il suo lavoro, non cercò di trovare altro impiego...la nostra situazione non migliorò perché il Convenuto continuò ad usare modi violenti ed offensivi nei miei confronti e nei confronti dei miei genitori...”* (Summ., 48 49, 10 – 11).

L'Attrice si vide costretta, a questo punto, a denunciare i di lui comportamenti ai carabinieri (cfr. ivi). Come si è già detto in precedenza, a seguito delle denunce e del comportamento tenuto dal Convenuto Vincenzo, questi è stato condannato ad una pena reclusiva.



Risultano chiare a questo punto le vere finalità del Convenuto, che non erano per nulla quelle di dedicarsi ai figli ed alla moglie, in una vera comunione coniugale.

19. – Per quanto concerne gli altri elementi necessari per l'inquadramento della fattispecie del capo dell'esclusione del *bonum coniugum* e cioè la *causa simulandi* e la *causa nubendi* si riporta la puntuale analisi del Ch.mo Difensore del Vincolo: *“La causa simulandi, ravvisabile nel difetto di un autentico sentimento d'amore del Convenuto verso l'Attrice e di una vera progettualità e condivisione d'intenti, parrebbe prevalere sulla debole causa contrahendi, rintracciabile nella considerazione della donna come un mero strumento per conseguire esclusivamente una sistemazione di natura economica: dopo il matrimonio, infatti, l'uomo ricusò gli impegni coniugali assunti nel giorno delle nozze, offrendo così prova del suo proposito simulatorio ovvero di non costruire un vero consorzio coniugale con la moglie bensì di sfruttarla economicamente...”* (Summ., 9, 12).

### **La prova testimoniale**

20. – In questa causa sono intervenuti 3 testi. Le loro testimonianze, a nostro giudizio, hanno certamente contribuito alla ricerca della verità. Anche il nostro attento Difensore del Vincolo, nelle sue Animadversiones, non ha eccepito nulla circa le loro dichiarazioni. Riportiamo, di seguito, alcuni brani più salienti di coloro che hanno deposto.

**Il padre dell'Attrice** ha ricordato che entrambi durante il matrimonio mostravano d'essere persone miti e responsabili (cf. Summ., 65–66, 4) e quindi non si sarebbe aspettato che la gravidanza fosse stata causata dal Convenuto volutamente. Egli ha, inoltre, descritto i comportamenti violenti che il Convenuto ha poi assunto dopo le nozze: *“Tale convivenza è durata meno di un anno. Inizialmente, come ho già detto, i due abitarono con i genitori di lui a [Omissis]; dopo si trasferirono in un appartamento preso in fitto a [Omissis], a mie spese, perché il Convenuto in quel periodo perse il lavoro e nella speranza che il rapporto potesse migliorare. Il Convenuto in quel periodo non lavorava e nemmeno si preoccupava di trovare un'altra occupazione. Voglio aggiungere che dopo il matrimonio i primi problemi furono causati a mia figlia dall'atteggiamento della madre del Convenuto la quale la trattava come una serva ... Tutto ciò mia figlia non riusciva ad accettarlo. Ciò avvenne nel periodo del matrimonio fino al settembre successivo. Voglio aggiungere che il Convenuto in quel periodo cominciò a diventare alquanto violento e offensivo nei modi di agire e di parlare. Il Convenuto era una persona violenta anche dal punto di vista fisico ... mia figlia venne a vivere a casa di noi genitori nel marzo del 2017, dopo una ennesima denuncia fatta ai carabinieri... Voglio aggiungere che dopo la nascita del bambino mia figlia è venuta a conoscenza che il Convenuto volutamente aveva bucato il profilattico per metterla incinta e sistemarsi economicamente...”* (Summ., 68, 9 – 10).

Ulteriori elementi, specialmente per il capo del dolo, vengono forniti dalla dichiarazione della **madre dell'Attrice**. Questa, infatti, ha così riferito il cambiamento di atteggiamento del Convenuto da prima a dopo le nozze: *“Caratterialmente c'erano delle divergenze tra i due; inizialmente il Convenuto mostrava un carattere dolce e affettuoso. Solo dopo il matrimonio invece rivelò un carattere violento e aggressivo... (Summ., 71–72, 4) e come tra le parti non vi era alcuna prospettiva matrimoniale (cf. ivi).*

Ecco come di seguito la teste ha descritto l'andamento della vita coniugale dalla quale si deduce chiaramente la mancanza di volontà da parte del Convenuto di costituire una comunione di vita con l'Attrice che sposò solo per propri fini utilitaristici: *“Inizialmente la residenza coniugale fu stabilita nell'abitazione dei genitori del Convenuto. Da quel momento mia figlia si accorse bene del carattere del Convenuto e cioè che era un tipo aggressivo e offensivo. Inoltre, anche il comportamento della madre di lui nell'ambito familiare fu un comportamento che mia figlia non riusciva ad accettare, perché la stessa pretendeva che mia figlia facesse tutte le pulizie in famiglia ed i servizi che esigono degli sforzi fisici. Inizialmente abitarono, come ho già detto, presso i genitori del Convenuto, dopo la nascita del bambino le parti si trasferirono in un appartamento preso in fitto da noi genitori a [Omissis]. Voglio aggiungere che quando andavo da mia figlia nell'abitazione messa a disposizione per loro da noi genitori, mi accorgevo che lei non era serena proprio per*

*comportamenti del Convenuto che erano violenti e aggressivi verso mia figlia, anche in presenza del bambino. Mia figlia era intimorita e terrorizzata da ciò che diceva e faceva il Convenuto. I modi violenti del convenuto furono la causa della separazione coniugale delle parti voluta da mia figlia che andò anche in ospedale per una aggressione” (Summ., 79, 9–10).*

L'ultimo teste che ha depresso, **la sorella dell'Attrice**, ha ribadito quanto dichiarato dalla madre: *“...Inizialmente avemmo l'impressione che c'era un buon accordo tra le parti. Il Convenuto mostrò il suo vero carattere solo dopo il matrimonio, nel periodo precedente al matrimonio invece mostrò un carattere affettuoso e sembrava di avere buone intenzioni nel legarsi con mia sorella, nel senso che non mostrò mai in quel periodo il suo vero carattere, nel senso che solo dopo il matrimonio egli cominciò a mostrarsi violento, aggressivo e maleducato...” (Summ., 82 – 83, 4).*

La teste ha confermato anche il comportamento del Convenuto, durante la vita coniugale, contrario alla volontà di realizzare il bene dei coniugi (cf. Summ., 84 – 85, 9–10).

Pertanto, avendo noi sottoscritti Giudici valutato attentamente i fatti di causa, da come si rileva in questa nostra sentenza, riteniamo di aver raggiunto la richiesta certezza morale circa la nullità di questo matrimonio.

### **Conclusioni**

21. – Considerato attentamente quanto è stato esposto sia in diritto che in fatto, Noi sottoscritti Giudici del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello, riuniti legittimamente nella sede del Tribunale, dopo aver invocato il Nome del Signore, pronunciamo e definitivamente sentenziamo che al dubbio concordato *in limine litis*:

“se consti della nullità del matrimonio delle parti per i seguenti capi di nullità: Dolo incusso alla parte attrice (Can. 1098, CDC); Esclusione del *bonum coniugum* da parte convenuta (Can. 1101, § 2, CDC)”,

si debba rispondere, come in effetti rispondiamo:

### **AFFERMATIVAMENTE**

per il dolo incusso alla parte attrice dalla parte convenuta a norma del can. 1098, nonché per l'esclusione da parte del Convenuto del *bonum coniugum* ex can. 1101 § 2 e, quindi, consta la nullità del matrimonio in oggetto.

È fatto divieto alla parte convenuta di passare a nuove nozze *inconsulto loci Ordinario*.

Pertanto, ordiniamo al personale del Tribunale, cui ciò compete, di pubblicare ed eseguire o far eseguire, ai sensi di legge, questa Nostra sentenza definitiva.

[*Omissis*]

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello, anno, mese e giorno, come sopra.

P. Romualdo GAMBALE, *Presidente*

Dott. Corrado MAURIELLO, *Giudice Istr. e Ponente*

Sac. Carmine SPADA, *Congiudice*